

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 1 a 19

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

Allegato 3 al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

In vigore dal:
26/02/2026
Precedenti versioni:
Rev. 1 - Deliberazione del C.D.A n. 3 del 25/02/2020 Rev. 2 - Deliberazione del C.D.A n. 6 del 27/05/2021 Rev. 3 - Deliberazione del CDA n 16 del 27/09/2023
Approvazione:
Rev. 4 - Deliberazione del CDA n 11 del 25/02/2026

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 2 a 19

Sommario

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	GENERALITÀ	3
3.	DEFINIZIONI	3
4.	RIFERIMENTI.....	4
5.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	5
5.1.	Soggetti tutelati: il segnalante.....	5
5.2.	Soggetti tutelati diversi dal segnalante	5
5.3.	Oggetto della segnalazione	6
5.4.	Canali di segnalazione	8
5.4.1.	Canale di segnalazione interno	8
5.4.2.	Canale di segnalazione esterno.....	10
5.4.3.	Denunce	10
5.4.4.	Divulgazioni pubbliche.....	10
5.5.	Tutela del dipendente che segnala illeciti (segnalante).....	12
5.6.	Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante	13
5.7.	Divieto di ritorsione	14
5.8.	Tutela del segnalato.....	15
5.9.	Trattamento dei dati personali	16
5.10.	Esercizio dei diritti dell'interessato.....	16
5.11.	Iter di gestione della segnalazione interna	17

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 3 a 19

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni di violazioni e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte delle funzioni preposte.

Tale regolamento è redatto in conformità al D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. GENERALITÀ

Il presente Regolamento non sollecita l'effettuazione di segnalazioni anonime in quanto queste:

- non consentono di garantire le forme di tutela del segnalante;
- non consentono di valutare la fondatezza della segnalazione attraverso approfondimenti ed interlocuzioni successive;
- rischiano di sviluppare una cultura interna di delazione che, al contrario, si intende assolutamente evitare.

Di conseguenza eventuali segnalazioni anonime ricevute saranno trattate e valutate da parte della funzione competente ma senza obbligo specifico di tutela del segnalante, mancandone i presupposti.

3. DEFINIZIONI

Segnalazione.

Qualsiasi comunicazione scritta e orale avente ad oggetto presunti o sospetti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di PUBLICASA S.P.A. o altre violazioni previste al paragrafo 1.

In particolare si definisce:

- «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna a garanzia della riservatezza dell'identità tramite il ricorso a strumenti di crittografia;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026

Pag. 4 a 19

- «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna messa disposizione da ANAC.
- «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Per le ulteriori definizioni si fa riferimento al D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24.

4. RIFERIMENTI

La presente procedura fa riferimento alle seguenti norme e documenti:

- DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- Linee guida FEDERCASA per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001;
- Codice Etico Aziendale;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato da ANAC;
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.
- Linee Guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione approvate con Delibera n. 478 del 26 Novembre 2025.
- Whistleblower Guide (guida all'utilizzo della Piattaforma) visualizzabile al [presente indirizzo web](#).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 5 a 19

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1. Soggetti tutelati: il segnalante

La segnalazione di violazione deve fondarsi su elementi concreti compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Tali segnalazioni possono provenire da:

- dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori e collaboratori che svolgono la loro attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società (es. fornitori, appaltatori);
- liberi professionisti e consulenti che svolgono la loro attività presso la Società;
- i volontari ed i tirocinanti anche non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (es. componenti dell'assemblea dei soci, amministratori, componenti del collegio sindacale, revisori dei conti, componenti organi di vigilanza e controllo).

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico (rapporto contrattuale) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5.2. Soggetti tutelati diversi dal segnalante

La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 6 a 19

ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale.
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo (es. convivenza) o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d)), nel caso di segnalazioni effettuate ad un dipendente di un'impresa fornitrice o appaltatrice.
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, ad es in caso di imprese appartenenti ad una rete di imprese o ad un raggruppamento temporaneo o in caso di amministrazioni pubbliche che esercitano un servizio in forma associata.

5.3. Oggetto della segnalazione

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 7 a 19

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Le violazioni riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modelli di organizzazione e gestione istituito da PublicaSpa¹; ed inoltre altre violazioni previste all'articolo 2 del D.Lgs 24/2023 applicabili ai soggetti del settore Pubblico tra i quali rientra PublicaSpa, ovvero:
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

¹ Si precisa che con il termine "Modello di organizzazione, gestione e controllo" di PUBLICASA, si fa riferimento all'insieme di documenti comprensivi delle misure integrative adottate per la prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/12: il Codice Etico Aziendale, Il Modello (parte generale e parte speciale), il protocollo per la prevenzione della corruzione, le procedure ed i regolamenti aziendali che nel modello vengono richiamati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 8 a 19

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni sia all'interno della Società nonché da parte di ANAC.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Il Codice Sanzionatorio di PUBLICASA prevede sanzioni a carico di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni di violazioni che si rivelino totalmente infondate o diffamatorie.

5.4. Canali di segnalazione

5.4.1. Canale di segnalazione interno

Publicasa ha attivato il canale di segnalazione <https://publicasa.segnalazioni.net> che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa segnalazione. La gestione di tale canale è affidata al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta o vocale, con modalità informatiche, utilizzando esclusivamente la piattaforma sopra indicata a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 9 a 19

In caso di segnalazione vocale, la piattaforma provvede a distorcere l'audio in modo tale da rendere non riconoscibile la voce del segnalante. Il responsabile della segnalazione ha la possibilità di trascrivere la segnalazione.

Il soggetto che intende effettuare una segnalazione ma che necessita di essere guidato e supportato nel processo di segnalazione, può richiedere al RPCT un incontro preliminare che sarà adeguatamente registrato in forma scritta e che potrà di conseguenza essere poi trasferito sul canale di segnalazione interno utilizzando la piattaforma dedicata.

Tale incontro, a seguito della richiesta pervenuta al RPCT, deve essere da questi fissato in modo tempestivo e comunque in un arco di tempo non superiore ai 15 giorni, fatti salvi motivi oggettivi di impossibilità.

Eventuali segnalazioni interne presentate in forma diversa ad un soggetto diverso dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione (RPCT) è trasmessa tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il RPCT:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro un termine (non perentorio) di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili direttamente all'interno della piattaforma dedicata.

Laddove ritenuto necessario ed opportuno, anche in base alla natura della segnalazione ricevuta, l'RPCT può sempre richiedere il supporto dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 231/01.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 10 a 19

5.4.2. Canale di segnalazione esterno

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Fatti salvi gli ulteriori canali di segnalazione pubblica esistenti, è possibile segnalare le violazioni direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), utilizzando i canali messi a disposizione dalla stessa tramite il proprio sito internet.

5.4.3. Denunce

Il d.lgs 24/2023, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

5.4.4. Divulgazioni pubbliche

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026

Pag. 11 a 19

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui la Società non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026

Pag. 12 a 19

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

5.5. Tutela del dipendente che segnala illeciti (segnalante)

In relazione alle segnalazioni provenienti dai dipendenti si applica il D.Lgs 24/2023 il quale prevede le seguenti tipologie di tutela:

- Tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste). A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria. Quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 13 a 19

5.6. Obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui tale identità possa evincersi, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il RPCT ed eventuali altri soggetti coinvolti nella procedura, garantiscono l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di PUBLICASA S.P.A.

La violazione della tutela della riservatezza del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata, è fonte di responsabilità disciplinare a cui si applicano le sanzioni disciplinari previste dal Codice Disciplinare aziendale, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Ferma la previsione di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 14 a 19

5.7. Divieto di ritorsione

A tutela del whistleblower vige il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

In dettaglio per misure ritorsive s'intendono quelle previste a titolo non esaustivo dal D.Lgs. 24/2023 che qui si riportano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le condizioni per l'applicazione delle forme di tutela dalle ritorsioni sono le seguenti:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 15 a 19

- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto.
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Le tutele nei confronti del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave ed alla personale segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

I soggetti che effettuano una segnalazione possono comunicare esclusivamente all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

5.8. Tutela del segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 16 a 19

l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.).

5.9. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti previsto dal decreto legislativo 24/2023, viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni ricevono una specifica autorizzazione e formazione, come previsto dagli artt. 29 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitore della Piattaforma informatica) sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

5.10. Esercizio dei diritti dell'interessato

La normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al CAPO III del Regolamento (UE) 2016/679.

Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art.2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 17 a 19

tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa.

Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione o rivolgendosi direttamente al RPCT tramite il numero telefonico o la casella email dedicata.

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

5.11. Iter di gestione della segnalazione interna

Le segnalazioni interne sono ricevute tramite il canale informatico indicato al par. 5.4.1 da parte del RPCT.

Qualora la segnalazione sia effettuata con modalità diversa e sia indirizzata a soggetti non deputati alla loro ricezione, i destinatari della segnalazione stessa, trasmettono tempestivamente (e comunque entro il termine di 7 giorni) quanto ricevuto al RPCT.

Il RPCT dovrà supportare il segnalante nell'indirizzare la segnalazione attraverso i corretti canali previsti.

Le segnalazioni ricevute dal RPCT che riguardano potenziali commissioni di reati previsti dal D.Lgs. 231/01, sono immediatamente portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza che sarà responsabile della successiva attività di valutazione della segnalazione e della sua fondatezza.

Il RPCT ricevuta la segnalazione:

- fornisce riscontro al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro il termine di 7 giorni;
- effettua un esame preliminare della segnalazione valutando se essa proviene da una persona legittimata e che l'oggetto rientri nell'ambito di applicazione previsto dal Decreto 24/2023. In caso negativo la segnalazione non qualificabile come di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026

Pag. 18 a 19

Whistleblowing viene trasmessa al competente ufficio che la tratterà come segnalazione ordinaria.

- in caso positivo procede alla valutazione del contenuto verificando che la segnalazione si basi su fatti precisi, descritti in modo completo ed adeguato, che comprenda le generalità della persona o delle persone coinvolte o comunque elementi che consentano di identificarle. In questo ambito RPCT può decidere di richiedere ulteriori chiarimenti, documenti o informazioni a supporto della segnalazione che, laddove non forniti, possono determinare l'archiviazione della segnalazione da parte del RPCT.
- in base alla natura degli illeciti segnalati, ricadenti o meno nell'ambito del D.Lgs 231/01, decide se coinvolgere l'OdV;
- svolge l'istruttoria e accertamento della segnalazione che può avvenire direttamente, acquisendo le informazioni dal segnalante, o mediante il coinvolgimento di altre strutture dell'ente o di eventuali soggetti esterni in base alle specifiche competenze tecniche e professionali utili per il caso di specie; in questo ambito può svolgere o richiedere di svolgere appositi Audit finalizzati a valutare le singole circostanze ed acquisire ulteriore documentazione, mantenendo riservata l'identità del Segnalante;
- a conclusione del processo, raccolti tutti gli elementi di fatto, valuta la fondatezza della segnalazione;
- riporta all'organo amministrativo una relazione dettagliata della segnalazione e dell'esito della propria istruttoria, sempre garantendo la riservatezza del Segnalante, proponendo le successive iniziative da intraprendere compresa l'eventuale archiviazione;
 - a questo riguardo si precisa che non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione;
- concorda con l'organo amministrativo eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di PUBLICASA (ad. es. azioni giudiziarie) nonché l'inoltro della segnalazione ad altre Autorità, quali ANAC, Corte dei Conti, Procura della Repubblica;
- nel caso di segnalazioni che si siano riscontrate essere calunniose o diffamatorie (vale a dire dolosamente offensive dell'altrui reputazione), fatte salve le tutele individuali in sede giudiziale di cui il segnalato vorrà avvalersi, l'organo amministrativo potrà avviare un procedimento nei confronti del segnalante;
- fornisce risposta scritta al Segnalante in merito all'esito dell'istruttoria e delle decisioni assunte in accordo con l'organo amministrativo;
- riporta annualmente all'organo amministrativo l'elenco delle segnalazioni pervenute ed il loro esito;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001	
	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)	
	MOG.1.3	REVISIONE N.04 DEL 25/02/2026
		Pag. 19 a 19

- archivia la segnalazione e la relativa documentazione per un periodo di tempo di almeno 10 anni dalla conclusione dell'iter seguente alla segnalazione stessa.

In ogni caso, il RPCT provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi, dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Tale riscontro, quindi, può avere anche valore del tutto interlocutorio rispetto alla fase di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.